

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 19 gennaio 2010 n. 38 - Pres. Virgilio, Est. Lipari - Todaro ed altri (Avv.ti Caponnetto e Nicolosi) c. Direttore Generale dell'AUSL n. 1 (n.c.), Assessorato Regionale alla Sanità (Avv. Stato Caserta), Comune di Sciacca (Avv. Serra) - (annulla T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 5 novembre 2007, n. 2538).

1. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Per lesione di interessi legittimi - Presupposti - Preventivo annullamento dell'atto amministrativo lesivo (c.d. pregiudiziale amministrativa) - Non occorre.

2. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Per lesione di interessi legittimi - Azione risarcitoria proposta a seguito dell'annullamento degli atti espropriativi - Termine quinquennale di prescrizione - Ove la P.A. occupi ancora il terreno e lo utilizzi - Non decorre.

3. Giustizia amministrativa - Sentenza - Efficacia soggettiva - Sentenza che annulla la dichiarazione di p.u. di una opera - Ha effetti anche nei confronti dei proprietari che non hanno partecipato al giudizio.

1. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che il C.G.A. ritiene di non porre in discussione, l'ammissibilità della domanda risarcitoria riguardante la lesione derivante da un provvedimento amministrativo di cui si assume l'illegittimità, non è condizionata dalla tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo.

2. Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dai proprietari a seguito dell'annullamento degli atti espropriativi non decorre nel caso in cui risulti che, dopo l'annullamento dei provvedimenti espropriativi, l'amministrazione abbia continuato ad utilizzare illecitamente l'immobile.

3. La sentenza che annulla i provvedimenti espropriativi (a cominciare dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), presenta un'efficacia generale, non limitata alle sole parti del processo, e finisce pertanto per avere effetti anche nei confronti delle parti che non hanno partecipato al giudizio. In tal caso, infatti, l'estraneità al processo impedisce di poter attivare il ricorso per ottemperanza al giudicato, ma consente a qualsiasi interessato di proporre altre eventuali domande basate sul riscontro oggettivo dell'intervenuto annullamento.

Documenti correlati:

Sulla c.d. pregiudiziale amministrativa (solo CGA):

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 23-9-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cga_2008-09-23-4.htm (nell'aderire all'orientamento delle S.U. secondo cui non è necessaria, ai fini del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo, afferma tuttavia che in sede di risarcimento va valutata la negligenza del danneggiato nell'esperire la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 16-9-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/cga_2008-09-16-3.htm (nel dichiarare che va ormai abbandonata la teoria della c.d. pregiudiziale amministrativa, afferma che il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla data di adozione dell'atto illegittimo e non già da quella del suo annullamento in s.g.).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, ordinanza 28-9-2007, pag.
http://www.lexitalia.it/p/72/cga_2007-09-28.htm (in attesa di una pronuncia definitiva dell'Adunanza Plenaria circa la sussistenza o meno della c.d. pregiudiziale amministrativa, dispone la sospensione del giudizio).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, ordinanza 2-3-2007, pag.
http://www.lexitalia.it/p/71/cga_2007-03-02.htm (nel confermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di occupazione acquisitiva, deferisce all'Adunanza Plenaria del CdS le questioni circa la sussistenza o meno della cd. pregiudiziale amministrativa e circa l'applicabilità della dimidiazione dei termini alle controversie in materia di occupazione acquisitiva), con nota di O. CARPARELLI.

Sul termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nel caso di occupazione acquisitiva:

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 8-4-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/81/casssu_2008-04-08.htm (sul giudice competente a decidere le azioni di risarcimento dei danni derivanti ad occupazione acquisitiva, sulla data da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione nel caso in cui l'occupazione sia divenuta illegittima per effetto di una sentenza che ha annullato la dichiarazione di p.u. e sull'applicabilità anche ai giudizi pendenti della nuova disciplina prevista dall'art. 2, comma 89, della L. finanziaria 2008).

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I , sentenza 5-9-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/cass1_2008-09-05-2.htm (sul momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva realizzata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 6-11-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/cds4_2008-11-4.htm (sul giudice competente a decidere le controversie in materia di occupazione acquisitiva, sulla decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria e sull'individuazione degli atti interruttivi di detto termine).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 30-11-2007, pag.
http://www.lexitalia.it/p/72/cds4_2007-11-30-3.htm (sulla giurisdizione esclusiva del G.A. per le azioni risarcitorie o restitutorie proposte dopo l'irreversibile trasformazione dell'area, sull'inapplicabilità dell'istituto praeter legem dell'occupazione acquisitiva a seguito dell'art. 34 del T.U. espropriazione per p.u. - sulla cd. acquisizione sanante e sull'inapplicabilità alle azioni risarcitorie in materia del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla trasformazione dell'area).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 16-11-2007, pag.
http://www.lexitalia.it/p/72/cds4_2007-11-16.htm (riafferma che, a seguito dell'art. 43 del T.U. espropriazione per p.u., che ha previsto la c.d. acquisizione sanante, l'istituto della

c.d. occupazione acquisitiva, sorto praeter legem, va ormai considerato contra legem e che la realizzazione sine titulo dell'opera pubblica non fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria nè comporta l'acquisizione a titolo originario della proprietà privata).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 17-9-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-09-17-2.htm (sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni a seguito di occupazione acquisitiva, sulla responsabilità solidale dell'impresa delegata al compimento della procedura e delle opere e sui criteri per quantificare l'ammontare del risarcimento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 10-11-2003, pag.
http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2003-7135.htm (sulla differente decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nel caso di occupazione acquisitiva ed occupazione appropriativa e sugli atti di riconoscimento del credito interruttivi del termine di prescrizione).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 20-11-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/cga_2008-11-5.htm (sull'applicabilità o meno della dimidiazione dei termini processuali prevista per le controversie in materia di espropriazione per p.u. anche nel caso di proposizione di azioni risarcitorie e sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nel caso di occupazione acquisitiva).

TAR SICILIA - CATANIA SEZ. I, sentenza 11-9-2006, pag.
http://www.lexitalia.it/p/62/tarsiciliact1_2006-09-11.htm (sulla sussistenza in materia di occupazione acquisitiva della giurisdizione esclusiva del g.a. e sulla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione).

TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. I, sentenza 27-4-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tartoscana1_2004-04-27-3.htm (sulla necessità di tener conto delle proroghe legislative dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza ai fini della determinazione del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva).

N. 38/10 Reg.Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello n. 319/2008 e n. 1186/2008 proposti da:

- Ric. n. 319/2008 - TODARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Caponnetto e Caterina Nicolosi e con separato atto TODARO ANTONINA e TODARO GIUSEPPA, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Caponnetto, con domicilio eletto in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A, presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno;

- Ric. n. 1186/2008 - TODARO ANTONINA e TODARO GIUSEPPA, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Caponnetto, con domicilio eletto in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A, presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno;

c o n t r o

il DIRETTORE GENERALE DELL'AUSL N. 1 nella qualità di com-missario liquidatore della gestione stralcio della ex USL n. 7 di Sciacca, non costituito in giudizio;

l'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA', in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;

il COMUNE DI SCIACCA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Serra e con domicilio eletto in Palermo, via Trinacria, 19 presso lo studio dell'avv. Francesco Ruggeri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 2538 del 5 novembre 2007.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale sanità e dell'avv. A. Serra per il comune di Sciacca;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 2009, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi, altresì, l'avv. G. Caponnetto per gli appellanti, l'avv. dello Stato Caserta per l'assessorato appellato e l'avv. A. Serra per il comune di Sciacca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Vengono in decisioni gli appelli (identici) separatamente proposti dai soggetti indicati in epigrafe avverso la stessa menzionata sentenza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure degli odierni appellanti "per la declaratoria di illegittimità ed illiceità: 1) del comportamento tenuto dalla USL n. 7 di Sciacca e dal Comune di Sciacca che nel realizzare le opere relative alla costruzione del nuovo ospedale ... hanno occupato illegittimamente ed irreversibilmente trasformato i fondi dei ricorrenti in virtù di atti amministrativi illegittimi

per come statuito dal TAR Sicilia Sez. I Palermo n. 650/1987, confermata dal CGA con sentenza n. 203/1987" [recte "n. 203/1988" ...]; 2) in via subordinata perché siano disapplicati in quanto illegittimi, in conformità alle decisioni del TAR Sicilia e C.G.A. i seguenti atti: a) la ... ordinanza n. 3682/U del 20/6/1986, con la quale il Sindaco di Sciacca autorizzava l'USL 7 all'occupazione d'urgenza, all'immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza del fondo di proprietà dell'attore [recte: "dei ricorrenti" ...], per la realizzazione del nuovo ospedale di Sciacca; b) la deliberazione n. 420 del 10/10/1985, con la quale il Comitato di gestione dell'USL 7 aveva approvato il progetto generale del nuovo ospedale di Sciacca; c) il decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 54229 del 3/4/1986, con il quale era stata dichiarata l'urgenza e l'indifferibilità delle opere di costruzione del suddetto ospedale; d) la concessione edilizia n. 5452/A/86 del 10/5/1986, relativa alla realizzazione dell'opera di cui sopra; e) l'atto di avviso n. 3682 del 16/6/1986 connesso all'ordinanza di cui al precedente punto 1; f) l'atto di deposito degli atti e dei provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 22/10/1971 n. 865; g) tutti gli atti o provvedimenti conseguenti ed inerenti, ivi compresa l'immissione in possesso"; 3) nonché "per la condanna degli Enti pubblici resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per la perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al controvalore dello stesso terreno alla data di irreversibile trasformazione per un importo non inferiore a 15,49 € per mq., oltre al pagamento di tutte le indennità di occupazione, come per legge, con rivalutazione ed interessi".

Con ordinanza n. 871/2008, il Consiglio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, svolgendo la seguente motivazione.

"All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il presente gravame, sebbene iscritto sotto un unico numero di ruolo generale, è composto da due appelli identici, rivolti avverso la medesima sentenza, il primo dei quali risulta proposto da Todaro Giuseppe e il secondo da Todaro Antonina e da Todaro Giuseppa.

Quanto testé rilevato – posto che le parti, quand'anche si versino in ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., non possono disporre esse stesse la riunione di più gravami, sebbene identici, proposti con atti diversi avverso la stessa sentenza – è sufficiente a dimostrare l'erronea inclusione dei due appelli (soggettivamente diversi solo quanto alle parti appellanti) in un unico fascicolo (inclusione dovuta al fatto che lo stesso difensore di tutti gli appellanti ha formato un unico fascicolo di parte, includendovi ambo i gravami da lui proposti), per l'effetto assoggettandosi al versamento di un solo contributo unificato (in luogo dei due dovuti) e, soprattutto, sostituendosi la predetta parte appellante al giudice nell'adozione del provvedimento, pur dovuto, di riunione dei due appelli.

Va perciò preliminarmente disposta d'ufficio la separazione dei due appelli – salva la loro successiva riunione, obbligatoria ex art. 335 c.p.c., cui si provvederà in seguito con separato atto – da eseguirsi a cura della Segreteria; la quale provvederà altresì a quanto le compete per la riscossione del contributo unificato per ciascuno dei due appelli.

Le cause vanno perciò rimesse sul ruolo e, dopo la separazione, saranno chiamate entrambe alla stessa udienza, di cui in dispositivo".

DIRITTO

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

In punto di fatto, è opportuno evidenziare quanto segue.

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2002 e depositato il giorno 23 seguente i signori Giuseppe, Antonina e Giuseppa Todaro hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dall'occupazione senza titolo e dalla irreversibile trasformazione, da parte della ex USL 7 di Sciacca di un terreno di loro proprietà (in catasto alla partita n. 10714, fg. 88, p.lla 57, dell'estensione di ettari 0,70), occorso (unitamente a numerosi altri) per la costruzione del nuovo ospedale di detta città: e ciò, previa "declaratoria di illegittimità ed illiceità del comportamento" della USL 7 e del Comune di Sciacca per l'illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione del terreno in questione, o, in subordine, la disapplicazione "in quanto illegittimi", degli atti, in epigrafe indicati, della procedura espropriativa.

Espongono i ricorrenti che detti atti sono stati annullati dal T.A.R. Sicilia con sentenza n. 650/87 confermata dal C.G.A. con decisione n. 203/87, per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi di piano regolatore. E deducono che "i soggetti esproprianti hanno posto in essere un'attività materiale da qualificarsi illecito permanente, che non è in grado di incidere sul diritto di proprietà ma è generatore di danno per il quale il privato può scegliere la tutela risarcitoria, rinunciando al proprio diritto dominicale". Si verserebbe in ipotesi di occupazione usurpativa, dato che, "come statuito sia dal TAR che dal C.G.A. con le sentenze sopra indicate, la P.A. ha agito dopo che i vincoli erano decaduti e pertanto senza che sussistesse alcun presupposto del perseguimento del pubblico interesse che giustificasse il sacrificio del diritto di proprietà del privato"; onde "ai ricorrenti, che di fatto rinunciano al diritto di proprietà, deve essere risarcito il danno che va commisurato al valore venale in comune commercio del bene al tempo della definitiva trasformazione", da quantificarsi in euro 15,49 al metro quadrato (pari a 30.000 vecchie lire, valore determinato dal C.T.U. in un giudizio civile instaurato dai proprietari di altri terreni pure occupati per la costruzione dell'ospedale).

La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

"1. - La controversia concerne la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti per l'occupazione e la irreversibile trasformazione da parte della ex USL 7 di Sciacca di un loro terreno, compreso nel piano di esproprio relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Sciacca.

2. - Poiché i ricorrenti chiedono in linea principale la "declaratoria di illegittimità ed illiceità" di un "comportamento" della P.A., va preliminarmente verificata la sussistenza della giurisdizione dell'adito T.A.R., trattandosi nella specie di giudizio instaurato (nel 2002) anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha espunto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 34 del D.Lvo n. 80/1998 (come novellato dall'art. 7 della legge n. 205/2000), le controversie in materia di "uso del territorio" involgenti, oltre che atti e provvedimenti della P.A., anche "comportamenti" della stessa.

In ordine alla complessa problematica aperta da tale pronuncia con riguardo all'occupazione e trasformazione da parte della P.A. di beni privati, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa è in atto nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo non solo in caso di impugnazione di atti del procedimento amministrativo per vizi loro propri, ma anche quando il ricorso miri ad

ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento della P.A. connesso all'esercizio della funzione pubblica. In caso di occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo, occorre quindi distinguere la c.d. espropriazione usurpativa (che non sia cioè riconducibile all'esercizio di una funzione pubblica dell'Amministrazione) dalla c.d. espropriazione acquisitiva, che si ha quando la P.A. tenga, sì, un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a detenere senza titolo, ma il cui possesso sia stato a suo tempo da essa acquistato in forza di un apposito provvedimento amministrativo, in seguito annullato in sede giurisdizionale ovvero che abbia perso d'efficacia per la mancata definizione del procedimento ablatorio nei termini di legge. In tale seconda ipotesi sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 16 novembre 2005, n. 2; da ultimo Cons. St., VI, 21 maggio 2007, n. 2551).

Alla stregua di tale orientamento, la controversia in esame è, pertanto, da ritenere rientrante nella giurisdizione di questo T.A.R., atteso che l'occupazione del fondo dei ricorrenti (come degli altri, occorsi per la costruzione del nuovo ospedale di Sciacca) è avvenuta in forza di una formale ordinanza di occupazione, emessa dal Comune di Sciacca nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo - e quindi nell'esercizio di specifiche potestà pubblicistiche -, ancorché in prosieguo sia intervenuto l'annullamento giurisdizionale degli atti di tale procedimento (per la scadenza del vincolo di piano regolatore preordinato all'esproprio), e il possesso degli immobili occupati (e irreversibilmente trasformati) da parte della P.A. sia divenuto senza titolo, configurandosi nella specie un'ipotesi di c.d. espropriazione acquisitiva.

3. – Ciò posto, occorre peraltro verificare l'ammissibilità del ricorso con riguardo alla previa impugnazione o meno, da parte dei ricorrenti (o del soggetto loro dante causa), degli atti amministrativi, dei quali in questa sede essi intendono, in buona sostanza, far valere l'illegittimità.

Ancorché, infatti, in ricorso tale punto non venga espressamente chiarito, è tuttavia da ritenere, sulla base degli atti di causa nonché dell'esame delle sentenze di questo T.A.R. e di quella del C.G.A. intervenute in materia (e richiamate in ricorso), che i ricorrenti non abbiano a suo tempo impugnato gli atti del procedimento espropriativo concernente il loro terreno di che trattasi.

Va precisato in punto di fatto, invero, che il terreno per cui è causa (in catasto alla partita 10714, foglio 88, p.lla 57, di ettari 0,70) risultava, all'atto dell'immissione in possesso da parte della USL 7, nel 1986, ancora intestato alla defunta madre degli odierni ricorrenti sig.ra Sabella Antonina, nata a Sciacca il 1° maggio 1905 e deceduta il 3 agosto 1971.

Ora, la sentenza di questo T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 650 del 28 ottobre 1987, richiamata in ricorso, è relativa ad un ricorso (n. 1308/86) a suo tempo proposto da soggetto (sig. Gallo Accursio) diverso sia dagli odierni ricorrenti sia dalla predetta loro dante causa. E lo stesso è a dirsi anche per quanto attiene alle numerose coeve sentenze di questo T.A.R. concernenti il medesimo procedimento espropriativo, e confermate in appello dal C.G.A. con decisione n. 203 del 17 dicembre 1988. (Per vero, alcuni dei ricorsi, oggetto delle predette sentenze, risultano proposti da certa Sabella Antonina, ma è da escludere che potesse trattarsi della dante causa degli odierni ricorrenti, dato che questa è deceduta, come s'è detto, il 3 agosto 1971, mentre i giudizi in questione sono stati instaurati nel 1986: onde è da ritenere senz'altro che si tratti solo di un caso di omonimia). E del resto, se gli odierni ricorrenti avessero a suo tempo impugnato gli atti per quanto di ragione gli

atti del procedimento espropriativi, ottenendone l'annullamento con una delle sentenze confermate in appello dal C.G.A., non avrebbero avuto ragione di denunciare in questa sede "il comportamento" della P.A. e chiedere la "disapplicazione" dei medesimi atti, anziché far valere direttamente la loro intervenuta caducazione in sede giurisdizionale.

Posto, quindi, che trattasi nella specie di un giudizio risarcitorio autonomo, rileva il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa circa la pregiudizialità dell'impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi rispetto alla domanda risarcitoria: la quale, ove proposta in via autonoma, è ammissibile soltanto a condizione che si sia coltivato con successo, anche in separato giudizio, il relativo giudizio di annullamento degli atti illegittimi, ovvero questi siano stati annullati in autotutela (cfr. per tutte Cons. St., Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4; id., 30 agosto 2005, n. 4; C.G.A., 21 settembre 2006, n. 529).

Ciò vale, appunto, nella specie, perché gli atti del procedimento espropriativi di che trattasi, in quanto concernenti una pluralità di immobili appartenenti a soggetti diversi, si configurano quali atti divisibili, sicché il loro annullamento giurisdizionale ad opera delle sentenze sopra citate ha effetti limitati ai singoli soggetti ricorrenti.

Poiché nel caso in esame fa difetto proprio il presupposto dell'annullamento degli atti del procedimento espropriativo per la parte concernente il terreno dei ricorrenti, ne discende l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo ora considerato: ciò che ne preclude l'esame nel merito."

Il Collegio osserva, preliminarmente, che non è stato appellato il capo della decisione concernente l'affermata giurisdizione amministrativa sulla controversia risarcitoria in oggetto.

Pertanto, tale questione non può formare oggetto di riesame in sede di appello.

L'appello, che contesta la pronuncia di inammissibilità del TAR è fondato.

Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che questo Consiglio ritiene di non porre in discussione, l'ammissibilità della domanda risarcitoria riguardante la lesione derivante da un provvedimento di cui si assume l'illegittimità, non è condizionata dalla tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo.

L'azione risarcitoria è sottoposta al solo termine prescrizionale. Nel caso di specie, poi, non risulta che sia stata eccepita dall'amministrazione debitrice, l'eventuale prescrizione del relativo diritto. D'altro canto, nel caso in esame, l'illecito non si è ancora consumato, dal momento che, dopo l'annullamento dei provvedimenti espropriativi, pronunciato per l'accertata intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, l'amministrazione ha continuato ad utilizzare illecitamente l'immobile, sul quale ha realizzato la struttura ospedaliera.

In secondo luogo, va evidenziato che i provvedimenti espropriativi indicati come lesivi degli interessi degli appellanti risultano essere stati annullati con sentenza passata in giudicato, seppure in un giudizio al quale non hanno partecipato gli attuali appellanti.

La statuizione di annullamento del provvedimento amministrativo presenta un'efficacia generale, non limitata alle sole parti del processo. Infatti, l'estraneità al processo impedisce

di poter attivare il ricorso per ottemperanza al giudicato, ma consente a qualsiasi interessato di proporre altre eventuali domande basate sul riscontro oggettivo dell'intervenuto annullamento.

Sul piano oggettivo, la richiamata sentenza incide, evidentemente, anche sui terreni di proprietà degli attuali appellanti, perché ha inciso su tutti gli atti della procedura espropriativa, a cominciare dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Né l'amministrazione ha contestato la portata oggettiva della statuizione di annullamento passata in giudicato.

Sulla base di queste considerazioni, quindi, risulta evidente l'illegittimità degli atti impugnati e l'illiceità delle condotte delle amministrazioni, nella parte in cui hanno realizzato l'opera, senza un idoneo titolo espropriativo.

Gli interessati chiedono il risarcimento per equivalente, affermando di non avere più interesse alla restituzione dell'immobile, ormai irreversibilmente trasformato, in seguito alla materiale realizzazione dell'opera pubblica. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti deve essere accolta.

Al riguardo, sussiste la responsabilità solidale del comune e dell'amministrazione regionale, i quali hanno contribuito alla realizzazione dell'evento dannoso, adottando i contestati provvedimenti ed eseguendo la correlata attività esecutiva.

La responsabilità delle amministrazioni intimete sussiste in relazione a tutte le componenti oggettive e soggettive. Infatti, il pregiudizio connesso alla perdita della disponibilità materiale ed economica del bene è certamente dimostrato. Anche la colpa delle amministrazioni può ritenersi pienamente comprovata, in mancanza di contrarie asserzioni delle parti intimete.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto.

Pertanto, le amministrazioni appellate devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire il danno agli attuali appellanti.

A tal fine, le amministrazioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, dovranno offrire agli appellanti una somma, ai sensi dell'articolo 35 del decreto n. 80/1998, osservando i seguenti criteri:

a) il risarcimento deve essere riferito al valore venale degli immobili, secondo i parametri fissati dall'articolo 43 del testo unico delle espropriazioni, all'epoca di notificazione del ricorso di primo grado, nonché all'epoca dell'inizio dell'occupazione;

b) andrà tenuto conto delle variazioni medie del valore dell'immobile nel periodo compreso fra le due date indicate al punto 1, considerando la misura media del valore dell'immobile, debitamente rivalutato, in relazione a ciascun anno di riferimento;

c) andrà calcolata la misura degli interessi legali, riferita a ciascuno dei valori e dei periodi indicati ai punti precedenti 1) e 2)".

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello, compensando le spese;

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna le amministrazioni intimete a risarcire agli appellanti il danno, secondo le modalità e i criteri indicati in motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 giugno 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Marco Lipari, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Marco Lipari, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria il 19 gennaio 2010